



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

Protocollo e data in intestazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n. 93 del 23/2/2016 riguardante la costituzione degli Ambiti disciplinari;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";

Dirigente Ufficio II – Dott.ssa Esterina Lucia Oliva		
Responsabile istruttoria : sig. Pietro Lettieri	email : <a href="mailto:pietro.lettieri@istruzione.it">pietro.lettieri@istruzione.it</a>	tel.0805506286
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 ☐ <a href="mailto:direzione-puglia@istruzione.it">direzione-puglia@istruzione.it</a> ☐ <a href="http://www.pugliausr.gov.it">http://www.pugliausr.gov.it</a>		



## **Ministero dell'Istruzione**

# **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**

### **Direzione Generale**

#### **Ufficio II**

- VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
- VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado -;
- VISTO il decreto prot. n.14612 del 9.9.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 in ordine alla classe di concorso A060 nonché i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
- VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;
- CONSTATATO che il candidato BAGNUOLI Giuseppe Maria (n. il 21.7.1974) risulta inserito nella predetta graduatoria al posto n.231 con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- VISTA la nota del 22.2.2019 con la quale l'avv. Guido Marone, per nome e per conto del suindicato candidato, chiede, - in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n.2366 del 19.2.2019, pubblicata il 22.2.2019, con la quale è stato accolto il ricorso e, per l'effetto, sono stati annullati i provvedimenti impugnati -, lo scioglimento della riserva con conseguenziale permanenza nella graduatoria in questione a pieno titolo;
- VISTO il decreto prot. n.6125 del 5.3.2019 con il quale al candidato BAGNUOLI Giuseppe Maria, posizionato al posto n.231 della graduatoria definitiva di merito della Regione Puglia, graduatoria relativa al concorso indetto con DDG n.106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - è stata sciolta in maniera positiva la riserva con conseguenziale permanenza a pieno titolo nella graduatoria stessa in esecuzione della suindicata sentenza del TAR Lazio;

Dirigente Ufficio II – Dott.ssa Esterina Lucia Oliva		
Responsabile istruttoria : sig. Pietro Lettieri	email : <a href="mailto:pietro.lettieri@istruzione.it">pietro.lettieri@istruzione.it</a>	tel.0805506286
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 ☐ <a href="mailto:direzione-puglia@istruzione.it">direzione-puglia@istruzione.it</a> ☐ <a href="http://www.pugliausr.gov.it">http://www.pugliausr.gov.it</a>		



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

CONSIDERATO che questo Ufficio, con nota prot. n.21820 del 12.8.2019, ha assegnato al docente BAGNUOLI Giuseppe Maria per la suindicata classe di concorso ai fini della nomina a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2019/2020, su propria scelta, la provincia di FOGGIA con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2019;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n.7789 del 7.11.2019 che ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sezione sesta, trasmesso dall'avv. Guido Marone, n.6037 del 5.12.2019, con il quale è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n.7789 del 7.11.2019, già impugnata con ricorso per Cassazione, con permanenza dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie concorsuali e conservazione del ruolo e delle funzioni assunte con conseguenziale fissazione, per la discussione, nella camera di consiglio del 30.1.2020;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n.6617 del 30.1.2020 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare;

VISTA la nota prot. n.17607 del 6.7.2020 con la quale questo Ufficio ha comunicato un avvio di procedimento art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nei confronti del suindicato docente con la quale, ai fini della esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.7789 del 7.11.2019 e della ordinanza sempre del Consiglio di Stato n.6617 del 30.1.2020, ha richiesto allo stesso docente eventuali provvedimenti giurisprudenziali utili al fine di non procedere al depennamento del docente in questione dalla graduatoria definitiva di merito in questione;

VISTA la nota dello Studio Legale Avv. Carmine RICCIARDELLA, per nome e per conto del suindicato docente BAGNUOLI, con la quale, in riscontro alla precedente nota, ha comunicato che è stato prodotto ricorso per revocazione al Consiglio di Stato e ricorso in Cassazione ancora pendenti ed in attesa di giudizio oltre a riportare altre argomentazioni ed osservazioni in merito alla questione in parola;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n.4878 del 27 agosto 2020 la quale, in riferimento al ricorso per revocazione proposto al Consiglio di Stato, ha respinto l'istanza cautelare ritenendo, ad un giudizio sommario, proprio della fase cautelare,

Dirigente Ufficio II – Dott.ssa Esterina Lucia Oliva		
Responsabile istruttoria : sig. Pietro Lettieri	email : <a href="mailto:pietro.lettieri@istruzione.it">pietro.lettieri@istruzione.it</a>	tel.0805506286
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 ☐ <a href="mailto:direzione-puglia@istruzione.it">direzione-puglia@istruzione.it</a> ☐ <a href="http://www.pugliausr.gov.it">http://www.pugliausr.gov.it</a>		



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

RITENUTO l'insussistenza del dedotto vizio revocatorio;  
di dover, quindi, procedere a dare esecuzione alla suindicata sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n.7789 del 7.11.2019, fatte salve le conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni per effetto di successivo ulteriore grado;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.32480 del 4.11.2020 con il quale il candidato BAGNUOLI Giuseppe Maria, posizionato al posto n.231 nella graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso indetto con DDG. n. 106 del 23 febbraio 2016 riguardante la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - per la Regione Puglia, è stato depennato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, di Roma n.7789 del 7.11.2019 ed i conseguenziali provvedimenti;

VISTA l'ordinanza del TAR Puglia, sede di Bari, n.13 del 13.1.2021 con la quale è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, unitamente al ricorso prodotto dal candidata BAGNUOLI Giuseppe Maria al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il decreto di questo Ufficio prot.n.32480 del 4.11.2020 summenzionato;

CONSTATATO che nella predetta ordinanza viene ordinato all'Amministrazione di inserire il ricorrente nella graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso indetto con DDG. n.106 del 23.2.2016 riguardante la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - per la Regione Puglia, dalla quale era stato depennato, ad ogni effetto, compreso il mantenimento nelle more del contratto a tempo indeterminato stipulato;

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 1844 del 25.1.2021 con la quale è stata richiesta alla Avvocatura Generale dello Stato di Roma la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato con istanza di sospensione della esecuzione dell'ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n.13 del 13.1.2021 e la successiva richiesta di notizie;

VISTE la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma prot.n.4054 del 17.2.2021 e la successiva nota della stessa Avvocatura prot.n.19448 del 5.7.2021 con la quale ha comunicato di non aver proposto appello avverso l'ordinanza in questione;

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione all'ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n.13 del 13.1.2021 così come previsto nelle motivazioni contenute nell'ordinanza stessa,

Dirigente Ufficio II – Dott.ssa Esterina Lucia Oliva		
Responsabile istruttoria : sig. Pietro Lettieri	email : <a href="mailto:pietro.lettieri@istruzione.it">pietro.lettieri@istruzione.it</a>	tel.0805506286
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 ☐ <a href="mailto:direzione-puglia@istruzione.it">direzione-puglia@istruzione.it</a> ☐ <a href="http://www.pugliausr.gov.it">http://www.pugliausr.gov.it</a>		



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui richiamate:

- 1) Il nominativo del candidato BAGNUOLI Giuseppe Maria, nato il 21.7.1974, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Puglia, sede di Bari, n. 13 del 13.1.2021, viene inserito, a pieno titolo, **in attesa della decisione nel merito del ricorso prodotto dallo stesso**, al posto n.231 nella graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso indetto con DDG. n. 106 del 23 febbraio 2016 riguardante la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - per la Regione Puglia, con il seguente punteggio: prova scritta 31,43; prova orale 30; titoli 1,20; punteggio totale 62,63.

In conseguenza di quanto sopra riportato, al candidato BAGNUOLI Giuseppe Maria, al quale con nota prot. n.21820 del 12.8.2019 era stato, nell'ambito delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2019/2020 nominato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2019, assegnato su propria scelta, la provincia di Foggia, viene ripristinata tale assegnazione.

- 2) In conseguenza di quanto riportato dal suindicato articolo 1), il Dirigente dell'Ambito territoriale per la provincia di FOGGIA, provvederà a ripristinare la nomina in ruolo con contratto a tempo indeterminato con assegnazione della sede.

Il Dirigente dell'Ambito territoriale di FOGGIA, provvederà, altresì, a dare indicazione al Dirigente Scolastico dove l'interessato presta servizio a voler procedere al ripristino del contratto a tempo indeterminato stipulato dal docente in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione.

IL DIRIGENTE VICARIO  
Mario Trifiletti

Dirigente Ufficio II – Dott.ssa Esterina Lucia Oliva		
Responsabile istruttoria : sig. Pietro Lettieri	email : <a href="mailto:pietro.lettieri@istruzione.it">pietro.lettieri@istruzione.it</a>	tel.0805506286
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 ☐ <a href="mailto:direzione-puglia@istruzione.it">direzione-puglia@istruzione.it</a> ☐ <a href="http://www.pugliausr.gov.it">http://www.pugliausr.gov.it</a>		